

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BARRILE, PELELLA, LO CURZIO,
SCIVOLETTO, CARCARINO, BATTAFARANO, VELTRI,
MICELE, DIANA Lorenzo, BERTONI, FIGURELLI, DE
MARTINO Guido, CONTE e LOMBARDI SATRIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1997

Deroga temporanea alle norme sulle procedure di avviamento
al lavoro nei comuni ad alto rischio mafioso

ONOREVOLI SENATORI. - È stata da tempo individuata ed analizzata la forza pervasiva che le organizzazioni criminali riescono ad esercitare sul tessuto socio-economico delle aree in cui esse sono presenti e dominanti. La stessa definizione legislativa di «associazione di tipo mafioso» codificata con l'articolo 416-bis del codice penale pone il controllo delle attività economiche tra i fini specifici perseguiti dall'organizzazione mafiosa.

È questa la linea di discriminazione tra associazioni mafiose e le altre forme di delinquenza sia pure organizzata: la creazione di un sistema (l'anti-Stato) in cui le notevoli risorse finanziarie provenienti da attività criminose - tra cui in primo luogo il traffico di stupefacenti - vengono reinvestite nel circuito dell'economia lecita, consentendo all'organizzazione di radicarsi in maniera sempre più inestricabile nel corpo sano della comunità. Strumento di questa strategia sono ovviamente le ampie capacità di condizionamento che i metodi criminali adottati sono in grado di esercitare sugli operatori economici.

L'esperienza delle indagini giudiziarie ha purtroppo confermato la correttezza di questa analisi, grazie alla quale è stato possibile predisporre strumenti legislativi più sofisticati che in passato, che - cogliendo il carattere specifico delle strategie mafiose - hanno permesso di raccogliere in questi ultimi anni finalmente i frutti della lotta contro la mafia.

Proprio la capacità di infiltrarsi nella società civile, inquinandola e condizionandola con la strategia del terrore e dell'intimidazione, fa sì che la mafia - per quanto abbia subito colpi assai duri e visto numerosi dei suoi più pericolosi esponenti assicurati alla giustizia - resti assai pericolosa e renda necessario tenere alta la guardia contro di essa.

La strategia dello Stato contro la mafia dev'essere perciò fatta di misure di polizia

e di politica giudiziaria, ma non può trascurare il contributo dato da strumenti legislativi capaci di prevenire e bloccare all'origine i canali attraverso cui si svolge l'infiltrazione. In tal senso hanno dato un esito positivo le norme contenute nella legge 19 marzo 1990, n. 55, con cui sono stati creati strumenti speciali per fronteggiare l'inquinamento delle pubbliche amministrazioni locali.

Con il presente disegno di legge si propone un'analoga normativa «speciale» diretta a contrastare un nuovo fronte di attacco della criminalità mafiosa. Nella sua politica di condizionamento delle attività economiche, tesa a espellere dal circuito produttivo le forze sane per impossessarsi delle attività imprenditoriali e gestirle secondo le regole dell'economia mafiosa, si registrano pressioni dirette a togliere agli imprenditori la libertà di scelta della forza lavoro. Lo scopo è sostituirsi alle strutture pubbliche del collocamento e alle istituzioni rappresentative del mercato del lavoro per affermare il proprio dominio in un campo, quello della ricerca del lavoro, cruciale in situazioni di elevata disoccupazione. Siamo di fronte, insomma, all'affermazione di un potere diretto a rafforzare la supremazia mafiosa a danno di quella dello Stato e della società civile che questo rappresenta. La soluzione proposta è allora quella di sospendere l'efficacia - per periodi determinati nel tempo e secondo il prudente apprezzamento dell'autorità politica sulla base delle indicazioni trasmesse dagli organi di tutela dell'ordine pubblico - della facoltà di chiamata nominativa dei lavoratori non specializzati, ripristinando il ricorso in via generale alla chiamata numerica e facendo così venir meno un punto debole al quale la piovra mafiosa ha già dato mostra di volersi avvinghiare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei comuni in cui sussista un pericolo di condizionamento delle attività imprenditoriali conseguente alla presenza di associazioni di tipo mafioso, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dispone, sulla base di una relazione motivata predisposta dal prefetto della provincia, sentito il Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, il periodo di non applicazione dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

